

Repertorio n.567

Raccolta n.245

REG. A SAN SEVERO

**Atto Costitutivo di Associazione**

IL 27-01-1997

REPUBBLICA ITALIANA

N.º 106

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno venti del  
mese di gennaio

SERIE/MOD. 7

252.000

20/01/1997

In Carpino al Corso Vittorio Emanuele n.10, davanti a  
me dr. Carla d'Addetta notaio in Vico del Gargano  
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucera,

**sono presenti**

- D'ANTUONO PEPPINO, nato a Carpino il 24 febbraio  
1955, ivi residente alla Via Madonnella n.20, inse-  
gnante, C.F.: DNT PPN 55B24 B829H;
- DI VIESTI MICHELE, nato a Carpino il 3 gennaio 1956,  
ivi residente alla Via Elena n.33, impiegato, C.F.:  
DVS MHL 56A03 B829U;
- DRAICCHIO ROCCO ANTONIO, nato a Carpino il 3 agosto  
1962, ivi residente alla Via Matteotti n.42, musici-  
sta, C.F.: DCR RCN 62M03 B829T;
- ORTORE PIO MICHELE ANTONIO, nato a San Giovanni Ro-  
tondo il 16 ottobre 1961, residente in Carpino alla  
Via Municipio n.16, imprenditore, C.F.: RTR PCH 61R16  
H926R;
- DI MAURO NICOLA, nato a Rheinhausen (Germania) il 24  
settembre 1969, residente in Carpino alla Via Calata-



fimi n. 46, perito elettrotecnico, C.F.: DMR NCL 69P24  
Z112V.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ART.1) E' costituita tra essi signori una Associazione culturale per la promozione e lo sviluppo economico-sociale denominata

**"CARPINO FOLK FESTIVAL"**

ART.2) L'associazione ha sede in Carpino alla via Mazzini n.66.

ART.3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.

ART.4) L'associazione ha lo scopo di organizzare, promuovere e favorire iniziative dirette allo sviluppo culturale e socio-economico del territorio.

ART.5) L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e dagli stessi firmato con me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.6) A comporre il Consiglio Direttivo, per i primi



tre anni, e così fino al 31/12/1999, sono nominati i signori:

D'ANTUONO PEPPINO, DI VIESTI MICHELE, DRAICCHIO ROCCO ANTONIO, ORTORE PIO MICHELE ANTONIO e DI MAURO NICOLA;

- a Presidente il sig. D'ANTUONO PEPPINO;

- a Vice Presidente il sig. DI VIESTI MICHELE.

ART.7) La quota associativa sarà determinata di anno in anno dall'assemblea.

ART.8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/1997.

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico della costituita associazione.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa un foglio su tre facciate.

FIRMATO

D'ANTUONO PEPPINO

DI VIESTI MICHELE

DRAICCHIO ROCCO ANTONIO

ORTORE PIO MICHELE ANTONIO

DI MAURO NICOLA

CARLA D'ADDETTA NOTAIO



ALLEGATO "A"  
REP. 567/245

**STATUTO**

**Denominazione-Sede-Scopo-Durata**

**ART. 1**

**Denominazione**

E' costituita, a norma dell'art. 36 c.c., un'Associazione culturale per la promozione e lo sviluppo economico-sociale denominata "CARPINO FOLK-FESTIVAL".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

**ART. 2**

**Sede**

Essa ha sede in Carpino, alla via Mazzini n. 66  
Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**ART. 3**

**Scopo**


L'associazione non ha scopo di lucro, né finalità speculative. Essa si propone di organizzare, promuovere e favorire iniziative dirette allo sviluppo e all'accelerazione dei processi socio-economici del territorio, attraverso:

- a) mostre, fiere e mercati;
- b) monitoraggio statistico-economico delle attività produttive, delle conoscenze tecnologiche diffuse e della popolazione occupata e non;
- c) corsi di preparazione, di formazione professionale e di perfezionamento nelle scienze economiche, informatiche, sociali, della comunicazione, del turismo e del tempo libero;
- d) ricerche, inchieste, dibattiti, conferenze, convegni, congressi, seminari su tematiche inerenti gli scopi sociali;
- e) promozione ed assegnazione di borse di studio;
- f) iniziative editoriali;
- g) avvenimenti sportivi, artistici e attività ricreative in genere;
- h) circolazione interorganizzativa, anche in campo internazionale, d'informazione di interesse comune.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ed aderente agli scopi del sodalizio.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può costituire commissioni o comitati scientifici, culturali e sportivi. Essa potrà, inoltre, dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre la sua completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

**ART. 4**



**Durata**

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

**FINANZE E PATRIMONIO**

**ART. 5**

**Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) dalle quote sociali;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da quote annuali di associazione;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

**ART. 6**

**Contributi**

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di ammissione ed annuale di associazione; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori.

Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari.

Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.


**ART. 7**

**Associati**

Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di comportamento e di sentimenti democratici. Potranno, inoltre, essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione

*Adottare  
 in merito  
 l'art. 5  
 D. 10/10/10*

*Carlo di Bollette*



## "CARPINO FOLK FESTIVAL".

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari;
- associati sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dall'associazione e coloro che, trascorsi cinque anni dall'iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dall'assemblea degli associati.

Sono associati onorari le persone od enti che essendosi particolarmente distinti nei settori di interesse dell'associazione, verranno eletti tali dall'assemblea degli associati su proposta dei soci fondatori.

Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età vengono ammesse al sodalizio con delibera dell'organo amministrativo, previa loro richiesta, e presentazione di almeno due associati fondatori. Possono anche essere ammessi quali associati ordinari, i minori, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, e presentazione di almeno due soci fondatori.

Associati sostenitori sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni e Società di qualsiasi natura, che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario.

L'associato sostenitore può farsi rappresentare presso l'associazione ed i suoi organismi da un suo rappresentante, che assume l'identica posizione di associato fondatore.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare l'associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate, anche da parte dei familiari.

### ART. 8

#### Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci fondatori. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui le domande sono accolte.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne all'associazione che in quelle con i terzi, nonché all'accettazione di tutte le norme del presente statuto.

### ART. 9

#### Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno



tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario;

b) per decesso;

c) per delibera di esclusione dell'assemblea;

d) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso.

Sono considerate cause di esclusione:

a) l'indisciplina e l'indegnità da chiunque accertate;

b) la morosità nei pagamenti dei contributi associativi: viene considerato moroso l'associato che invitato per iscritto dall'organo amministrativo a regolarizzare i pagamenti delle quote sociali, per due volte consecutive, non vi abbia provveduto.

#### ORGANI SOCIALI

##### ART. 10

##### Organi sociali

Organi dell'associazione sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente.

##### ART. 11

##### Assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci onorari e quelli fondatori in regola con i pagamenti.

L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale, dall'organo amministrativo, mediante raccomandata A.R. o notificata a mano, o mediante telegramma. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare a ciascun associato, o da pubblicare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. L'assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci fondatori ed onorari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro il trenta novembre dell'esercizio in corso per l'approvazione del bilancio preventivo e per la determinazione dei contributi annuali di associazione ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il



cumulo delle deleghe superiore a due.

L'assemblea ordinaria delibera :

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti, nonché sulla penale per i ritardati pagamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- c) sull'ammissione degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina degli associati fondatori;
- d) sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- e) sulla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente;
- f) sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- h) su quanto altro di competenza per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'associazione, nonché sulla nomina degli organi della liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- b) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) sul trasferimento della sede in altro Comune del territorio nazionale.

#### ART. 12

##### Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare quando in prima convocazione siano presenti, in proprio e per delega, non meno della metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto da convocare almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le delibere sono valide con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti, in proprio e per delega, non meno dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto. Le delibere sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i suoi soci presenti un Presidente, il quale constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire, nomina un Segretario, anche tra persone non soci.





Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Il voto delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, è sempre palese.

#### ART.13

##### Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro soggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi;
- f) deliberare l'accettazione delle domande d'ammissione dei nuovi soci ordinari;
- h) deliberare l'adesione e la partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private nominando tra i soci i suoi rappresentanti;
- i) nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, consulenti e periti, commissioni, comitati scientifici e/o culturali assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni compensi ed emolumenti nei modi ed alle condizioni che reputerà di fissare;
- l) controllare la gestione amministrativa dell'associazione, nelle forme e nei limiti d'uso.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Al suo interno il Consiglio direttivo elegge il Vice Presidente.

Per meglio espletare le sue funzioni, il Consiglio direttivo potrà inoltre dotarsi di regolamenti interni.

#### ART.14

##### Composizione del Consiglio direttivo



Il Consiglio direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'assemblea ordinaria a seconda che il numero dei soci fondatori ed onorari sia inferiore o superiore a quindici.

L'assemblea stessa designa il Presidente tra i consiglieri nominati.

Almeno i due terzi del Consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere formato dai soci fondatori. L'organo permane in carica tre anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà il Consiglio direttivo, nell'intervallo tra le assemblee sociali ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **ART. 15**

##### **Riunioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate per lettera raccomandata A.R., o notificata a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure telegraficamente almeno trentasei ore prima.

Le sedute del Consiglio direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 16**

##### **Compiti del Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.



In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

In caso di assenza o temporanea difficoltà ad agire le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

#### NORME FINALI E GENERALI

##### ART. 17

##### Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

##### ART. 18

##### Bilancio preventivo

Prima del 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e propone all'assemblea che dovrà approvarlo l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

##### ART. 19

##### Commissioni, Comitati scientifici e/o culturali

Le commissioni o i comitati composti da tre a sette membri effettivi e da un supplente, eletti tra i soci o tra persone estranee all'associazione hanno il compito di:

- a) elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- b) svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

Il Consiglio direttivo:

- 1) stabilisce la durata dell'incarico conferito alle commissioni;
- 2) nomina il Presidente;
- 3) determina eventuali emolumenti.

##### ART. 20

##### Libri e registri contabili

Nel caso di svolgimento di attività definita commerciale i libri ed i registri contabili dell'associazione saranno costituiti da tutti quelli prescritti dalle normative vigenti in materia civilistica e fiscale, a seconda del regime contabile a cui la stessa sarà obbligata.

##### ART. 21

##### scioglimento

Sono considerate cause di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal codice civile:

- a) la riduzione degli associati a meno di tre;
- b) la delibera di scioglimento dell'assemblea;
- c) la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

*Handwritten notes:*  
Di questo  
Direzione  
Dott. M. G. G. G.  
Dott. M. G. G. G.  
Dott. M. G. G. G.  
Dott. M. G. G. G.

*Handwritten signature:*  
Carlo di ...



Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati:

- a) determina la modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;
- b) nomina fino a tre liquidatori anche tra non associati, nomina il Collegio dei Revisori della liquidazione composto di due membri effettivi ed uno supplente anche fra i non associati, fissandone i poteri.

ART. 22

Regolamento interno


Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere, eventualmente, disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

ART. 23

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

*Stefano Piffero*  
*Alberto Vukobratovic*  
*Dr. Ernesto Rocca Antonino*  
*Giuseppe M. Michelini*  
*Di posto a*  
*Carlo d'Addetta*





COMUNE DI CARPINO (Provincia di Foggia)

AUTENTICAZIONE DI COPIA  
(Legge 4/1/1988, n. 15 Art. 14)

Io sottoscritto VIVOLI PIETRO

nella mia qualità di FUNK. INCARICATO

dichiaro che la presente fotocopia, prodotta in  
n. 13 TRALEI fogli è conforme all'originale

esibitomi dal Sig. AL VIESTI MARIO PASQUALE  
ed al medesimo restituito, previa collazione.

Carpino, li 10 LUG 2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pietro VIVOLI

